

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAVA, FOLLONI, NAPOLI Roberto,
PORCARI, CIMMINO, ZANOLETTI, FIRRARELLO, MINARDO,
CIRAMI, GUBERT, RONCONI, MARTELLI, ERROI, ASCIUTTI,
BATTAGLIA, BETTAMIO, BOSI, DE ANNA, DE SANTIS,
DEMASI, GRECO, LO CURZIO, MUNGARI, PEDRIZZI,
PINGGERA, TURINI, CALLEGARO, TRAVAGLIA, BORNACIN
e CORTELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

—————

**Nuove norme per l'accoglienza e la tutela della vita umana
fin dal concepimento**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - La politica - dunque lo Stato - ha il fine di custodire la comunità civile dalla violenza degli egoismi e di preservare le persone, unite nel patto fondativo della democrazia, dal rischio *cainita* della ingiustizia e del massacro.

Alla fine del XX secolo sembra prevalere la tragica impossibilità di difendere dall'assalto inquietante del nulla e della morte la genesi dell'esistenza umana, alle sorgenti stesse della vita, protetta nella tradizione occidentale dalla solidarietà intergenerazionale e dalla scelta della non-violenza.

Ecco perchè il discorso sulla vita sull'evento e sul principio della vita, sul diritto alla vita e sulle strategie di protezione della vita - è alla radice della politica, della sua pretesa e della sua legittimità a fondare la *polis* e di assoggettare tutti alla sua costituzione.

Il destino degli uomini, dalla origine individuale del divenire alla finalità ultima del suo compimento personale, trascende qualsiasi ordine costituzionale: lo Stato è legittimità democratica, quando garantisce l'uomo nella sua dignità, nella sua libertà e nella sua vita e organizza la resistenza alle pulsioni e alle insidie che dissolvono radicalmente i significati, i segni e il senso del nascere, del vivere e del morire.

Siamo giunti ora alla frontiera inaudita della «riproducibilità biotecnologica» della creatura vivente e anche senza modificare l'ordinamento giuridico, lo Stato si può appropriare (con il dispositivo smisurato dell'apparato scientifico-tecnologico e con il supporto dell'assiologia del desiderio e delle culture relativistiche ed edonistiche) della funzione decisiva della vita e della morte della creatura umana.

In questo percorso lo Stato organizza lo sfondamento rovinoso delle sue ragioni co-

stitutive, realizza, con l'oltrepassamento del suo limite, la condizione del dominio assoluto e si impantana nella logica totalitaria con l'impunità e la gratuità dell'attentato alla vita.

La revisione della legge 22 maggio 1978, n. 194, pone quindi un problema che sfida l'intelligenza della politica a ripensare le ragioni, le radici e i confini della statualità, oltre quello di valutare l'apparato normativo per renderlo più efficace rispetto alla finalità dichiarata nell'articolo 1: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio».

La risposta alla dissonanza e alla distanza della prassi applicativa della legge n. 194 del 1978 dalla finalità programmatica del suo postulato iniziale non può essere ulteriormente differita, tra l'indifferenza e la desolante rassegnazione, lasciando intatta la violazione dello statuto della vita.

La forte, chiara e ostinata denuncia di Giovanni Paolo II che la tragedia in Italia della vita nascente, dal 1978 ad oggi, ha portato allo sterminio di tre milioni e mezzo di nati, «con il favore della legge», richiama tutti alla responsabilità civile, etica e politica, impegna nel tormento della ricerca ineludibile della verità e del dialogo la rappresentanza parlamentare - tutta intera - e obbliga alla ricognizione serena e generosa dei campi del diritto e della filosofia, delle scienze biologiche e dell'etica, del diritto costituzionale e di quello internazionale.

La politica non può eludere il richiamo solenne che viene dall'autorità religiosa che è, nella continuità storica di una straordinaria tradizione bimillenaria, ispiratrice

e costruttrice della cultura e della libertà della civiltà europea ed occidentale.

Ora dobbiamo interrogarci, anche con domande insensate e improponibili, e chiederci, con l'urgenza e la necessità di un *ultimatum* e rispondere, ragionevolmente, senza arroganze e senza timidezze, se dobbiamo lasciar scorrere l'esperienza orribile in cui si consuma l'orrendo olocausto o se dobbiamo fermare subito il terribile genocidio che sfugge ormai al controllo funzionale della legge n. 194 del 1978 e alla regolazione finalistica del suo dispositivo normativo.

Ora dobbiamo chiederci, senza infastidirci, se la nostra Costituzione, anche in rapporto ai principi e alle regole dettati dalle Convenzioni internazionali da noi sottoscritte, non venga vulnerata in modo irreparabile dalla violazione dello statuto biologico e antropologico della persona umana portatrice, dal concepimento, del diritto alla vita su cui si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica.

Ora dobbiamo chiederci ancora, mettendo in questione noi stessi, le nostre certezze e le nostre presunzioni, se le esplorazioni inaudite delle scienze medicobiologiche, che hanno dato visibilità al compiersi del mistero della vita nuova nel grembo delle madri, non ci sottraggano finalmente l'alibi dell'ignoranza e se la stessa inedita potenza delle tecnologie, trasferendo dall'intimità della fecondazione naturale le matrici della vita, non faccia franare gli ultimi dubbi sull'«inizio», sul cominciamento dell'essere vivente.

Il silenzio, invece, lasciando l'embrione oggetto di una narrazione negativa, lo espone, nemico e vittima, nel micidiale labirinto della violenza al massacro infinito.

Allora bisogna collegare i saperi disciplinari che, pur avendo natura epistemologica e metodologica autonoma, concorrono a definire e a comprendere il profilo dell'unitaria identità umana: dal dato biologico allo statuto antropologico, dalla fondazione etica alla ricerca giuridica, integrandoli in uno sguardo compiuto ed innamorato, capace di

scorgere la luce e la gioia della vita che sorge:

a) c'è ormai un orizzonte cognitivo nel cui ambito opera il pensiero descrittivo biologico con acquisizioni che, dalla genetica alla embriologia e alle biotecnologie, riconoscono nello zigote, derivante dalla fecondazione, l'origine costitutiva dell'identità biologica completa di un nuovo, singolare e ineludibile individuo umano, il cui DNA è depositario del vivente programma di sviluppo, unico, irreversibile e irripetibile;

b) «l'embrione è uno di noi»: la sua appartenenza alla specie umana lo costituisce come persona, soggetto che prescinde dal grado funzionale di maturazione e di sviluppo fisico, psichico e sociale del suo essere, identità unitaria e permanente dal concepimento alla morte, centro individuale capace di svilupparsi e di divenire ciò che è, distinta, irriducibile presenza di vita e di amore;

c) il riconoscimento dell'identità personale dell'embrione umano, e del suo sviluppo guidato senza discontinuità dal contenuto informazionale della cellula, esclude la riduzione della sua realtà vivente a cosa e a merce da usare e da distruggere, e impone che, fin dal concepimento, il nuovo individuo dotato di una struttura sua propria distinta dall'organismo della madre, sia trattato come persona, cui è dovuto rispetto incondizionato;

d) dalla sintesi, in cui convergono e si riconoscano i segni e i valori di ordine biologico ed ontologico, non può non emergere lo statuto integrale dell'embrione umano, da riconoscere nello statuto giuridico per affermarne l'invulnerabilità e la difesa con i meccanismi della protezione legale oltre che con i «doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale» (articolo 2 della Costituzione italiana);

e) la concezione della maternità-paternità, come luogo coniugale dove si esprime e si comunica l'avvento del nuovo essere umano distinto e, inizialmente, non separato dalla madre, pone il problema sia della cor-

responsabilità madre-padre nel processo formativo prima e dopo la nascita, sia della vulnerabilità della condizione specialissima dell'ospitalità-accoglienza del nascituro nel grembo materno, sia della determinazione della madre nel considerare la presenza dentro di sé del nascituro o come un suo bene disponibile e subordinato (nella logica del fare) o come bene comune, inalienabile, ineludibile, indisponibile e co-eguale (nella logica dell'agire);

f) dallo statuto biologico, ontologico, assiologico ed etico dell'embrione umano non può non emergere il principio di fondazione della legalità, il referente obbligante dello statuto normativo di ogni agire; per questo il campo relazionale, sociale e civile deve essere polarizzato sul pieno rispetto dell'embrione umano, unità originaria e finalistica che, una volta concepita, appartiene a se stessa, e a cui è dovuta, in ragione della sua debolezza, povertà e dipendenza, il dovere di tutti del rispetto e dell'amore.

Questo esclude necessariamente che la vita embrionale umana possa «essere piegata e sottomessa alla labilità del desiderio, al relativismo culturale ed etico, al liberalismo giuridico e, infine, al dominio del mercato nella logica brutale del vendere e del comprare».

Nel contesto dell'attuale pluralismo culturale e politico, alla sapienza del diritto è ora assegnato il compito ineludibile di recuperare un consenso etico universalmente condivisibile sul diritto alla vita fin dal concepimento.

Noi dobbiamo scommettere sulla vita, altrimenti nessuna regola sarebbe legittimata e ogni tragedia ed inganno sarebbero resi possibili. La politica è l'offerta di un gesto di prudenza che non dissocia mai il potere dalla pietà e che, anche nella problematicità del sentire, si ritrae - sempre - dalla minaccia e dall'annientamento impassibile, banale dell'altro.

Il Forum delle Associazioni Familiari nel 1996 consegna al Presidente del Senato una petizione, sottoscritta da oltre un milione e

mezzo di famiglie, con la quale si chiede «una politica che favorisca l'accoglienza e la tutela della vita, dal concepimento al termine naturale».

Il disegno di legge indica, seguendo la strategia del Forum, le seguenti linee:

1. La previsione del riconoscimento e della tutela del diritto alla vita «fin dal concepimento» è contenuta nell'articolo 1.

2. La funzione dei consultori è essenzialmente rivolta a prevenire l'aborto e ad aiutare la donna nel proseguire la gravidanza, come si ricava dall'articolo 2 e, più in dettaglio, dall'articolo 4 del disegno di legge. Non spetta ai consultori l'autorizzazione all'aborto, che resta, in ultima analisi, una decisione della donna avverso la quale si prevede una procedura di ricorso al tribunale dei minori. Una forma di autorizzazione vi è solo nel caso di urgenza (articolo 5, comma 4, della legge come modificato dall'articolo 4 del disegno di legge). Ma in tal caso rilevano unicamente valutazioni scientifico-sanitarie.

3. L'obbligo di motivazione dell'interruzione volontaria della gravidanza è sempre presente:

a) articolo 4 della legge (articolo 3 del disegno di legge);

b) articolo 5, commi 5 e 6, della legge (articolo 4 del disegno di legge).

Inoltre, è proprio dall'indicazione di determinate cause (incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante) che deriva l'instaurazione di una speciale procedura aggravata prima di poter giungere all'interruzione della gravidanza.

4. È difficile prevedere un'estensione del regime di riflessione oltre il terzo mese di gravidanza, in quanto in tale periodo l'interruzione è consentita solo per gravi motivi di salute, riscontrabili oggettivamente (articolo 7 della legge, modificato dall'articolo 5 del disegno di legge).

5. Nel colloquio con il medico del consultorio è garantita la riservatezza (arti-

colo 5, comma 1, della legge - articolo 4 del disegno di legge) e non è prodromico a nessuna autorizzazione, salvo quanto esposto al punto n. 1).

6. La partecipazione del padre è garantita sempre (articolo 5, comma 1, della legge - articolo 4 del disegno di legge) a differenza che nella legge vigente in base alla quale è richiesto il consenso della donna.

7. L'articolo 6 del disegno di legge modifica l'articolo 9 della legge, eliminando limiti all'esercizio dell'obiezione di coscienza.

8. L'articolo 7 della legge, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge, prevede che «qualora sia ipotizzato il pericolo per la salute psichica, è richiesta una dettagliata relazione scritta di un collegio costituito da uno psichiatra e da uno psicologo».

9. L'osservanza delle disposizioni del codice civile sulla protezione delle persone minori o incapaci è dettata dall'articolo 8, comma 1, del disegno di legge.

10. Le pene per l'istigazione all'aborto sono previste dall'articolo 580-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge.

11. L'articolo 2 del disegno di legge prevede un fondo per la protezione della maternità e la difesa della vita umana che serve a finanziare le attività che le regioni sono tenute a svolgere in questo settore, in collegamento con i consultori (articolo 5, comma 1, della legge, articolo 4 del disegno di legge). Il comma 3 dell'articolo 3-*bis* della legge, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, prevede inoltre che la

gestione dei centri di assistenza e di difesa della vita umana può essere affidata alle associazioni di volontariato.

12. Un rilevante elemento di novità è costituito dall'introduzione, nella procedura di riflessione sulle motivazioni adottate per abortire, di una figura nuova, mutuata - sia pur con caratteristiche e compiti di natura diversa - dal diritto romano (*curator ventris*) nonché dall'articolo 339 del nostro codice civile, abrogato dalla legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).

A tale figura ci si intende collegare in quanto posta a tutela dell'interesse del concepito, «nell'intento - si legge alla voce "Patria potestà" del Nuovissimo digesto italiano - di garantire la conservazione delle sue aspettative, in caso di conflitto di interessi con la madre», nonostante si trattasse, in passato, di interessi di natura prevalentemente economica.

Nel presente disegno di legge si prevede un avvocato nominato d'ufficio del competente giudice dei minori, con il compito di rappresentare, nel corso della procedura descritta, gli interessi del nascituro, rendendo in tal modo concreta la tutela prevista dall'articolo 1. Tale avvocato, nel caso in cui la donna non accolga le soluzioni proposte dal consultorio ai propri problemi, ovvero nell'ipotesi in cui ritenga che non sussistano o non sia sufficientemente dimostrata l'incidenza delle circostanze che comporterebbero un serio pericolo per la salute della donna stessa, può ricorrere al giudice dei minori, il quale giudica con provvedimento d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Lo Stato riconosce e garantisce il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento e tutela la maternità.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari nonchè altre iniziative dirette a rimuovere e prevenire le cause dell'aborto».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* *1.* È istituito un fondo comune tra le regioni per la protezione della maternità e la difesa della vita umana, da ripartirsi tra le regioni secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

2. Le regioni, nell'ambito dello stanziamento loro attribuito, determinano i criteri per l'istituzione nonchè le condizioni e le modalità di finanziamento e di gestione di case per gestanti e di centri di assistenza e di difesa della vita umana, nonchè provvedono all'erogazione dell'assegno di maternità per assicurare alla donna in stato di bisogno di adempiere i suoi doveri verso la prole convivente.

3. Sulla base di apposite convenzioni, la gestione delle case per gestanti e dei centri di assistenza e di difesa della vita umana può essere affidata dalle regioni alle associazioni di volontariato».

2. Al fondo di cui all'articolo 3-bis della legge 22 maggio 1978, n. 194, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono assegnate lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui l'interruzione della gravidanza sia motivata con l'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari, sulla salute della gestante, questa ha in ogni caso l'obbligo di ricorrere, anche successivamente all'assistenza del medico di sua fiducia, a quella di un consultorio o di una struttura socio-sanitaria di cui al primo comma».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari, sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e

con la persona indicata come padre del concepito, nel rispetto della dignità e della riservatezza di entrambi, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. A tale fine il consultorio e la struttura socio-sanitaria operano in collegamento con gli uffici della regione preposti alla gestione del fondo di cui all'articolo 3-*bis*, individuando i mezzi e le strutture idonei alla soluzione dei predetti problemi.

2. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti necessari nel rispetto della dignità e della libertà della donna, e successivamente, anche sulla base dell'esito di tali accertamenti, la invita a rivolgersi agli organismi di cui al comma 1.

3. Alla procedura di cui al comma 1 prende parte altresì un avvocato nominato d'ufficio dal competente giudice di minori, con il compito di rappresentare in tale sede gli interessi del nascituro. A questo fine il responsabile del consultorio o della struttura socio-sanitaria deve comunicare tempestivamente al tribunale dei minori competente per territorio il nominativo della donna che si è rivolta alle strutture medesime.

4. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, previo parere vincolante di un medico designato dall'avvocato di cui al comma 3, rilascia alla donna un certificato attestante l'urgenza.

5. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine degli incontri il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna stessa, attestante lo stato di gravidan-

za, l'avvenuta richiesta e la effettiva sussistenza delle predette circostanze nonchè le soluzioni concrete ai problemi prospettati di cui al comma 1, e la invita a soprassedere per sette giorni.

6. Trascorsi i sette giorni di cui al comma 5, la donna, per ottenere l'interruzione di gravidanza, ha l'obbligo di motivare per iscritto la volontà di non accogliere le soluzioni proposte ai problemi da essa prospettati. L'avvocato di cui al comma 3 in tale ultimo caso, ovvero nell'ipotesi in cui ritenga che non sussistano o non sia sufficientemente dimostrata l'incidenza delle circostanze di cui all'articolo 4, può ricorrere al giudice dei minori il quale, acquisite eventuali ulteriori informazioni al riguardo, valuta con procedimento d'urgenza se esista in concreto il serio pericolo di cui all'articolo 4 e se, qualora ci si trovi in presenza di motivi di natura economica, sociale o familiare, le soluzioni prospettate dai soggetti di cui al comma 5 risultino adeguate ovvero siano fondate le ragioni addotte dalla donna, autorizzando o meno quest'ultima ad ottenere l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *I.* I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo 6 sono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico deve avvalersi della collaborazione di specialisti. Qualora sia ipotizzato il pericolo per la salute psichica, è richiesta una dettagliata relazione scritta di un collegio costituito da uno psichiatra e da un psicologo. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento.

2. Se l'intervento è eseguito per l'incidenza sulla salute della donna delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro è sempre eseguito il riscontro diagnostico sul cadavere del feto ad opera di un istituto di medicina legale e i risultati sono comunicati al tribunale per i minorenni e al Ministero della sanità.

3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma 2 e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

5. Al fine indicato dal comma 4, ogni intervento oltre il terzo mese di gravidanza è eseguito previo accertamento della immediata disponibilità di un neonatologo».

Art. 6.

1. L'articolo 9 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *1.* Nessuna persona esercente l'attività sanitaria o quelle ausiliarie può essere obbligata a prendere parte alle procedure di cui all'articolo 5 e a quelle previste dall'articolo 7 nonchè agli interventi per l'interruzione della gravidanza. L'obiezione di coscienza può essere esercitata anche dal personale addetto alla produzione e alla vendita di prodotti abortivi».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 194 del 1978 è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

«Gli atti, anche di accertamento specialistico, previsti dagli articoli 4 e 7 sono a carico del Servizio sanitario nazionale».

Art. 8.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 194 del 1978 è inserito il seguente:

«Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del codice civile sulla protezione delle persone minori o incapaci, ma è comunque necessaria la richiesta della donna».

2. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 12 della citata legge n. 194 del 1978 sono abrogati.

3. L'articolo 13 della citata legge 194 del 1978 è abrogato.

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di maggio».

2. Al secondo comma del medesimo articolo 16 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: «entro il mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 194 del 1978 le parole: «articoli 5 o 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 8 e 12».

2. Il quinto comma dell'articolo 19 della citata legge n. 194 del 1978 è abrogato.

3. L'articolo 20 della citata legge n. 194 del 1978 è abrogato.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 580-bis. - (*Pubblica istigazione all'aborto*). - 1. Chiunque pubblicamente o con il mezzo della stampa o con altro mezzo di comunicazione, istiga taluno, ovvero una generalità di persone, ad effettuare un aborto è punito con la reclusione da uno a tre anni».

